



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle licenze di circolazione collettive, fatto a Berna il 17 marzo 2022.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME

TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILI

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

Si trasmette l'accordo in oggetto¹ (all. 1), con il quale l'Italia e a Svizzera hanno stabilito di riconoscere reciprocamente la possibilità di utilizzare le autorizzazioni alla circolazione di prova e le relative targhe italiane², e le licenze di circolazione collettive e rispettive targhe professionali svizzere³. Riguardo l'utilizzo di quest'ultime sul territorio nazionale, si rimanda al contenuto della scheda allegata (all. 2).

¹ Che entrerà in vigore il 2 agosto 2022.

² Di cui al DPR 474/2001.

³ Di cui all'Ordinanza 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV), e conformi ai modelli di cui all'allegato 2 all'accordo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

LR

Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Consiglio federale svizzero
per
il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle
licenze di circolazione collettive

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero, di seguito denominati "le Parti",
considerata la particolare situazione geografica tra le Parti e al fine di agevolare il traffico stradale sui
rispettivi territori;
hanno raggiunto il seguente Accordo:

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo si intende per:
 - a) autorizzazione alla circolazione di prova: l'autorizzazione rilasciata dallo Stato italiano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, conforme al modello di cui all'Allegato 1 al presente Accordo;
 - b) targa di prova: la targa rilasciata dallo Stato italiano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, conforme al modello di cui all'Allegato 1 al presente Accordo;
 - c) licenza di circolazione collettiva: la licenza rilasciata dalle Autorità svizzere ai sensi dell'ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV), conforme al modello di cui all'Allegato 2 al presente Accordo;
 - d) targa professionale: la targa rilasciata dalle Autorità svizzere ai sensi dell'ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV), conforme ai modelli di cui all'Allegato 2 al presente Accordo.

Articolo 2
*(Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova, delle licenze di
circolazione collettiva e delle relative targhe)*

1. In base al presente Accordo, le Parti riconoscono reciprocamente le autorizzazioni alla circolazione di prova e le relative targhe di prova, nonché le licenze di circolazione collettive e le relative targhe professionali.
2. Le autorizzazioni alla circolazione di prova, di seguito denominate "autorizzazioni", e le licenze di circolazione collettive, di seguito denominate "licenze", nonché le rispettive targhe debbono essere conformi ai modelli di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano ad osservare il principio secondo il quale è ammessa la circolazione sul territorio dell'altra Parte di veicoli muniti di autorizzazione e di targa di prova o di licenza e di targa professionale solo a condizione della sussistenza di copertura assicurativa contro i danni verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli stessi.
4. Il riconoscimento reciproco si considera valido a condizione che i veicoli circolino muniti di targhe rilasciate dallo Stato da cui provengono.
5. Le Parti si impegnano al rispetto del principio che le autorizzazioni e le licenze sono rilasciate esclusivamente ai soggetti e alle aziende che, in forza della legislazione vigente negli ordinamenti di ciascuna Parte, sono in possesso dei requisiti per l'ottenimento della autorizzazione o della licenza.

Articolo 3
(Categorie di veicoli)

Le autorizzazioni e le licenze, e le relative targhe, possono essere utilizzate per la circolazione sul territorio dell'altra Parte delle categorie di veicoli elencate nell'Allegato 3 al presente Accordo.

I veicoli di cui al comma 1 possono essere:

- prototipi non ancora omologati;
- veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati;
- veicoli già immatricolati in Italia o in Svizzera.

I veicoli possono circolare sul territorio dell'altra Parte se sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti nel territorio della Parte che ha rilasciato l'autorizzazione o la licenza.

Articolo 4

(Soggetti autorizzati alla circolazione di prova e alla circolazione collettiva)

I veicoli muniti di autorizzazione possono circolare sul territorio svizzero solo se guidati:

- a) dal titolare dell'azienda cui le Autorità italiane hanno rilasciato l'autorizzazione;
- b) da soggetti autorizzati dal titolare dell'autorizzazione mediante delega conforme al modello di cui all'Allegato 4 al presente Accordo;
- c) da altre persone, se accompagnate da uno dei soggetti di cui alla lettera a) o b).

I. I veicoli muniti di licenza possono circolare sul territorio italiano solo se guidati:

- a) dal titolare dell'azienda cui le Autorità svizzere hanno rilasciato la licenza;
- b) da soggetti autorizzati dal titolare della licenza mediante delega conforme al modello di cui all'Allegato 4 al presente Accordo;
- c) da altre persone, se accompagnate da uno dei soggetti di cui alla lettera a) o b).

Articolo 5

(Finalità della circolazione di prova e della circolazione collettiva)

1. I veicoli muniti di autorizzazione o di licenza possono circolare sul territorio dell'altra Parte esclusivamente quando si debbano effettuare:

- prove tecniche su prototipi o su veicoli nuovi di fabbrica od usati;
- dimostrazioni a fini di vendita di veicoli nuovi di fabbrica od usati;
- trasferimenti da o verso aree di stoccaggio, al fine della vendita o dell'allestimento di veicoli nuovi di fabbrica per tratte non superiori a 100 km dal confine nazionale.

2. Non è ammessa la circolazione sul territorio dell'altra Parte di veicoli muniti di autorizzazione o di licenza per effettuare:

- il soccorso ed il trasporto di veicoli in panne;
- il trasporto di persone o di merci;
- il noleggio con o senza conducente;
- viaggi per scopi personali non connessi con le finalità di cui al comma 1.

3. Durante la circolazione a scopo di prova tecnica sul territorio dell'altra Parte, è consentito trasportare solo zavorra del titolare dell'autorizzazione o della licenza:

- a. sugli autoveicoli e sui rimorchi per il trasporto di cose nuovi di fabbrica muniti di autorizzazione rilasciata al costruttore di tali veicoli, al suo legale rappresentante, al concessionario in possesso di regolare mandato del costruttore o del suo rappresentante;
- b. sui veicoli a motore con peso totale superiore a 3500 kg muniti di licenza.

Articolo 6
(Ulteriori prescrizioni)

1. L'autorizzazione e la licenza consentono la circolazione dei veicoli muniti delle corrispondenti targhe.
2. Chi utilizza un veicolo munito di targa di prova o di targa professionale per circolare sul territorio dell'altra Parte deve tenere a bordo i seguenti documenti da esibire alle competenti Autorità:
 - l'autorizzazione o la licenza;
 - la delega di cui all'Allegato 4 al presente Accordo, se il titolare dell'autorizzazione o della licenza non si trova a bordo del veicolo.

Articolo 7
(Modifica dell'Accordo)

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra Parte ogni variazione della propria disciplina interna. In tal caso, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione, le Parti avvieranno le consultazioni per l'eventuale modifica del presente Accordo.

Articolo 8
(Allegati)

Gli Allegati al presente Accordo sono giuridicamente vincolanti e possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambio di Note. Il predetto scambio sarà effettuato per via diplomatica e le modifiche concordate entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. A tal fine, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte la data di avvenuta ricezione.

Articolo 9
(Costi)

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera.

Articolo 10
(Diritto applicabile)

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e svizzera, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 11
(Controversie)

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 12
(Entrata in vigore e durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo (60°) giorno successivo alla ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate il completamento delle rispettive procedure interne richieste per l'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo ha durata illimitata. Può essere denunciato per iscritto in qualunque momento da ciascuna Parte e cesserà di produrre i propri effetti il centottantesimo (180°) giorno successivo alla ricezione della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Berna il 17/03, in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana



A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'C' followed by several loops and a horizontal line at the bottom.

Per il Consiglio federale svizzero



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Miguel' followed by a flourish.

Allegati

Allegato 1: modello di autorizzazione alla circolazione di prova italiana e relativa targa di prova

Autorizzazione alla circolazione di prova

AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI PROVA

.....
(n. autorizzazione)

L'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei trasporti di
.....

Vista la domanda presentata dall'interessato;

Visto il D. P. R. N. 474 del 24. 11. 2001;

Considerato che il richiedente si trova nelle condizioni nelle condizioni previste dalla citata normativa;

Autorizza:

..... (denominazione del soggetto autorizzato)
Con sede in (città, provincia, via/piazza, n. civico)
Partita IVA

Quale

.....
(attività svolta dal soggetto autorizzato - es. commerciante autorizzato di veicoli a motore e rimorchi)

A far circolare i veicoli fino al per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento.

All'uopo è stata assegnata la targa per la circolazione di prova distinta con sigla e numero

Le targhe per la circolazione di prova sono soggette al pagamento della tassa automobilistica a norma dell'Art. 23 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche.

Solo a tal fine la presente autorizzazione è stata richiesta per la categoria di veicoli

.....
(es. autoveicolo e rimorchio)

Imposta di bollo assolta

..... (Luogo, data)

Allegato 2: modelli di licenza di circolazione collettiva svizzera e relative targhe professionali

Licenza di circolazione collettiva

4

Vorschriften
Bei bestimmten Kraftfahrzeugen ist ein Betrag mitzuführen über das Gesamtgewicht, beim Ziehen von Anhängern auch ein Betrag über die Anhängelast des Zugorgans.

Prescriptions
Pour les véhicules utilitaires avec chargement, le conducteur doit être porteur d'un document indiquant le poids total et, en outre, lorsqu'une remorque est attachée, d'un document indiquant le poids remorquable par le véhicule tracteur.

Prescriptions
Per i veicoli utilitari carichi il conducente deve portare con sé un documento comprovante il peso totale e, qualora viene trainato un rimorco, anche un documento indicante il carico rimorchiabile dal veicolo trattore.

Prescriptions
En cas de véhicules utilitaires chargés ils doivent porter avec eux un document indiquant le poids total, et en cas de chars annexes et un document indiquant la charge d'attelage du véhicule tracteur.

Zulassungsregeln
Wirden im Ausland Reparaturen oder sonstige Änderungen an einem in der Schweiz verzeihenen Fahrzeug vorgenommen, so sind sie beim Einreinschleichen anzumelden. Dem Zähler ist eine Rechnung vorzulegen, in der zusätzlich das Gewicht der abmontierten und festgelegten Teile aufgeführt ist.

Nota
In caso di danni Ausere per necessità, l'auto non deve essere riparata o modificata in Svizzera.

Prescriptions d'importation
Si un véhicule dédouané en Suisse a été réparé, à l'étranger, de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée. Une facture sera présentée au bureau de douane, sur laquelle devra être mentionné le poids des pièces éventuellement remplacées ou ajoutées.

Si un permis est utilisé pour aller chercher à l'étranger un véhicule non dédouané en Suisse, ce véhicule devra être annoncé au bureau de douane d'entrée en vue du douanement.

Procedura di garanzia
Se un veicolo sdoganato in Svizzera è sottoposto all'estero a riparazioni o modificazioni, quest'ultimo viene notificato all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doganale deve essere presentata una fattura nella quale è indicato il peso di eventuali parti aggiunte o sostituite.

Se con tale licenza una persona si reca all'estero per ritirare un veicolo non sdoganato, quest'ultimo deve essere denunciato all'ufficio doganale d'entrata per il sdoganamento.

Prescriptions de douane
Si un véhicule, par lequel on ne peut pas entrer en Suisse, se répare ou se modifie à l'étranger, il doit être déclaré au bureau de douane d'entrée, en cas de réparations ou de modifications, et il doit être déclaré au bureau de douane d'entrée en Suisse, en cas de douane des douanes de douane, en indiquant le poids des pièces éventuellement remplacées ou ajoutées.

Se un quest certificato vengh dovrà per se a l'esterior a prender un vehicel non sdoganad, per il qual no s'ha pagà pagh d'ad, de quest vehicel annunciar se il post de cuora nua ch'ora s'entra en Svizra per il pagament da d'ad.

Z. 4643 1/22



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Kollektiv-Fahrzeugausweis Permis de circulation collectif Licenza di circolazione collettiva Certificat da vehichel collectiv

Ausgestellt durch: Erteilt par: Rilasciata da: Emissa da:

Vorschriften auf Seite 4 beachten
Observer les prescriptions de la page 4
Observare as prescripziuns a pagina 4

2

A	11-15	Authe, Nomen Nom	
	16	Num, numera Numero	
B	17	Expans, exp Espans	
	18	Num, numera Numero	
C	19	Vehikelmodell Mod. de vehicel Mod. de vehicel Mod. de vehicel	
	20	Vehikelmodell Mod. de vehicel Mod. de vehicel Mod. de vehicel	
D	21	Autorisat Autorisat Autorisat Autorisat	
	22	Autorisat Autorisat Autorisat Autorisat	
E	23	Autorisat Autorisat Autorisat Autorisat	
	24	Autorisat Autorisat Autorisat Autorisat	

3



A	11-15	Authe, Nomen Nom	
	16	Num, numera Numero	
B	17	Expans, exp Espans	
	18	Num, numera Numero	
C	19	Vehikelmodell Mod. de vehicel Mod. de vehicel Mod. de vehicel	
	20	Vehikelmodell Mod. de vehicel Mod. de vehicel Mod. de vehicel	
D	21	Autorisat Autorisat Autorisat Autorisat	
	22	Autorisat Autorisat Autorisat Autorisat	
E	23	Autorisat Autorisat Autorisat Autorisat	
	24	Autorisat Autorisat Autorisat Autorisat	

Targhe professionali sull'esempio del Cantone di Lucerna

- 1) Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore rettangolare [cosiddetta di formato lungo] e targa posteriore quadrata [cosiddetta di formato alto])
- 2) Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore e posteriore rettangolare)
- 3) Targhe professionali per veicoli a motore agricoli
- 4) Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targhe anteriore e posteriore rettangolari)
- 5) Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targa anteriore rettangolare e posteriore quadrata)
- 6) Targhe professionali per motoleggere
- 7) Targhe professionali per motoveicoli
- 8) Targhe professionali per rimorchi


Tipo 1

Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore di formato lungo [30 x 8 cm] e targa posteriore di formato alto [30 x 16 cm])



Tipo 2

Targhe professionali per autoveicoli (targhe anteriore [30 x 8 cm] e posteriore [50 x 11 cm] di formato lungo)




LU·91967·U



LU·91967·U

Tipo 3


Targa professionale per veicoli a motore agricoli (30 x 8 cm)




LU·10072·U

Tipo 4

Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targhe anteriore [30 x 8cm] e posteriore [50 x 11 cm] di formato lungo)




LU-91019-U




+LU-91019-U

Tipo 5

Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targa anteriore di formato lungo [30 x 8 cm] e targa posteriore di formato alto [30 x 16 cm])



LU-91023-U



+LU 91023-U


Tipo 6

Targa professionale per motoleggere (18 x 14 cm)




Tipo 7

Targa professionale per motoveicoli (18 x 14 cm)



Tipo 8

Targhe professionali per rimorchi di formato alto (30 x 16 cm) e lungo (50 x 11 cm)



Allegato 3: categorie di veicoli

Articolo 1

Le seguenti categorie di veicoli possono circolare sul territorio della Confederazione Svizzera muniti di autorizzazione e relativa targa:

- autoveicoli;
- motoveicoli;
- ciclomotori;
- macchine agricole;
- macchine operatrici;
- rimorchi.

Articolo 2

Le seguenti categorie di veicoli possono circolare sul territorio dello Stato italiano muniti di licenza e relativa targa:

- autoveicoli;
- motoveicoli;
- motoleggere;
- veicoli a motore agricoli e forestali;
- veicoli di lavoro muniti di motore;
- rimorchi.

Oltre che per le categorie summenzionate, le targhe professionali e relative licenze possono essere utilizzate con le seguenti modalità per la circolazione sul territorio dello Stato italiano:

- targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore con ruote gemellate disposte simmetricamente che non sono motoveicoli;
- targhe professionali per motoleggere a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli;
- targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori;
- tutte le targhe professionali a veicoli speciali della corrispondente categoria di veicoli;
- targhe professionali per veicoli a motore agricoli e forestali a rimorchi e autotreni agricoli e forestali.

Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.

Allegato 4: Delega / Procuration / Vollmacht

Vollmacht Procuration Delega

zur Verwendung eines Händlerschildes bzw. eines Probefahrten-Kontrollschildes (nachfolgend "Kontrollschild") durch Drittpersonen.
pour l'utilisation d'une plaque professionnelle ou d'une plaque de contrôle pour les courses d'essai (ci-dessous « plaque de contrôle ») par des tiers.
per l'utilizzo di una targa professionale o di una targa di prova (di seguito "targa") da parte di terzi.

*Bei grenzüberschreitenden Fahrten ist der Kollektiv-Fahrzeugausweis bzw. die Probefahrten-Bewilligung mitzuführen.
Lors de trajets transfrontaliers, les conducteurs doivent avoir sur eux le permis de conduire collectif ou l'autorisation pour des courses d'essai.
In caso di viaggi transfrontalieri è obbligatorio avere a bordo la licenza di circolazione collettiva o l'autorizzazione alla circolazione di prova.*

Der Inhaber des Ausweises bzw. der Bewilligung
Le titulaire du permis ou de l'autorisation
Il titolare della licenza o dell'autorizzazione

[Redacted area]

*ermächtigt hiermit
autorise par la présente
autorizza con la presente*

Herrn/Frau
M./Mme
il sig./la sig.ra

[Redacted area]
Name, Vorname / Nom, prénom / Cognome, nome

geboren am
né/e le
nato/a il

[Redacted area]
Datum / Date / Data

zur Verwendung des folgenden Kontrollschildes
à utiliser la plaque de contrôle suivante
a utilizzare la seguente targa

[Redacted area]
Nr. / N° / N.

vom
du
dal

[Redacted area]
Datum / Date / Data

bis
au
al

[Redacted area]
Datum / Date / Data

Ort, Datum und Unterschrift des Inhabers
Lieu, date et signature du titulaire
Luogo, data e firma del titolare

[Redacted area]

L'utilizzo sul territorio italiano delle licenze di circolazione collettive e rispettive targhe professionali svizzere su veicoli immatricolati, può essere considerato legittimo solo se questi ultimi sono immatricolati in Svizzera.

L'eventuale utilizzo delle predette licenze e targhe sul territorio italiano in difformità alle prescrizioni contenute nell'accordo¹, deve essere considerato illegittimo, con conseguente impossibilità di riconoscerne l'utilizzo in circolazione di prova. In tali circostanze il controllo sul veicolo deve essere operato senza considerare l'eventuale presenza della targa o licenza svizzera, potendo, quindi applicare tutte le sanzioni ipotizzabili, quali, ad esempio, quelle relative alla mancanza di immatricolazione o di copertura assicurativa.

Si sottolinea, infine, che le targhe professionali svizzere non possono essere considerate equivalenti alle targhe di immatricolazione. Pertanto, a condizione che le targhe siano utilizzate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'accordo, ai fini dell'applicazione dell'art. 207² cds, si dovranno distinguere le seguenti ipotesi:

- utilizzo delle targhe su un veicolo non immatricolato: Non si configura la circolazione con veicolo immatricolato all'estero, con conseguente impossibilità di applicazione degli artt. 207;
- utilizzo delle targhe su un veicolo immatricolato in Svizzera: Si configura la circolazione con veicolo immatricolato all'estero con piena applicazione dell'art. 207 cds.

¹ Per le quali si rimanda alla lettura dell'Accordo stesso.

² Sull'obbligo di pagamento nelle mani dell'agente accertatore da parte dei trasgressori che conducono veicoli immatricolati all'estero.